Codice A1419A
D.D. 18 maggio 2021, n. 726
D. Lgs. 117/2017, L. 383/2000 e L.R. 7/2006. "Prima Assistenza Associazione di promozione Sociale" con sede legale a Novara, C.F.: 94084720039. Rigetto dell'istanza di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - ufficio decentrato di Novara.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 726/A1419A/2021 DEL 18/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: D. Lgs. 117/2017, L. 383/2000 e L.R. 7/2006. "Prima Assistenza Associazione di promozione Sociale" con sede legale a Novara, C.F.: 94084720039. Rigetto dell'istanza di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - ufficio decentrato di Novara.

Premesso che:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

Visti:
- il Regolamento d’esecuzione previsto dall’articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;
- il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti…” nei relativi registri..... e…” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale …nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore";*

Vista l’ istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale "Prima Assistenza Associazione di Promozione Sociale”, con sede legale in Novara – c.f. 94084720039 (prot.n. 43244/A1419A del 22/12/2020);

vista la comunicazione di interruzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della L. 241/90 (prot. n. 4113/A1419A del 03/02/2021);

Considerato che nella comunicazione suddetta veniva riscontrato il mancato invio del certificato attestante il Codice Fiscale dell'Associazione, la mancata sottoscrizione di idonea polizza assicurativa per i volontari come previsto obbligatoriamente dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, nonchè la mancanza di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, da prodursi insieme alla documentazione a supporto dell'istanza di iscrizione;

Preso atto del fatto che dalla registrazione dello Statuto alla presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale non risultano trascorsi i previsti sei mesi, come evidenziato nella nota suddetta di interruzione del procedimento di iscrizione;

Considerato altresì che la documentazione richiesta in risposta alla nota di interruzione è pervenuta in data 13/05/2021, quindi oltre il termine dei dieci giorni previsti, e che dette integrazioni, come risulta anche dalle comunicazioni intercorse tra l'ufficio competente e l'Associazione, non sono sufficienti a suffragare la richiesta iscrizione al Registro regionale;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Novara, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato quiindi, per tutte le motivazioni sopra espresse, di rigettare l'istanza di iscrizione di cui trattasi;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare e l’omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell’entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei

dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 117/2017

DETERMINA

di rigettare, per tutte le motivazioni in premessa esplicitate, l'istanza di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presentata dall'Associazione "Prima Assistenza Associazione di promozione Sociale" con sede legale a Novara, C.F. 94084720039;

Il rigetto dell'iscrizione s’intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Sarà cura del Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio